



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ratifica decreto d'urgenza della Presidente prot. n. 0086295/2022 in data 24 novembre 2022, per approvazione delle modifiche proposte dall'Associazione Consortium GARR, con sede in Roma, per Assemblea Straordinaria degli Associati convocata per il 1° dicembre 2022, procura notarile al delegato - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 novembre 2022, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 344/2022 – Verb. 469

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTA la relazione predisposta dalla Delegata per le competenze relative alle partecipate dell’Ufficio Contratti e Partnership della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, Prot. Int. 893/2022 in data 5 novembre 2022, sottoscritta dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0087150 del 28 novembre 2022;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1745 della riunione 28 novembre 2022;

CONSIDERATO che il CNR partecipa all’Associazione Consortium GARR costituita in data 13 novembre 2002, come associazione senza fini di lucro fondata sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e che gli altri Enti soci sono CNR, ENEA, INAF, INFN, INGV e tutte le università italiane rappresentate dalla Fondazione CRUI;

CONSIDERATO che la partecipazione del CNR è pari al 25% ed è stata approvata con delibera dell’allora Consiglio Direttivo del CNR n. 353/2001 in data 28 dicembre 2001;

TENUTO CONTO che l’Associazione ha per oggetto la gestione e implementazione della rete GARR-B, ossia della rete a larga banda, per garantire la connettività nazionale ed internazionale alla comunità scientifica ed accademica italiana;



CONSIDERATO che attualmente GARR è la rete nazionale a banda ultralarga dedicata alla comunità dell'istruzione e della ricerca, continua a perseguire il suo principale obiettivo, quale quello di fornire connettività ad alte prestazioni e di sviluppare servizi innovativi per le attività quotidiane di docenti, ricercatori e studenti e per la collaborazione a livello internazionale;

TENUTO CONTO che la rete GARR è ideata e gestita dal Consortium GARR, un'associazione senza fini di lucro fondata sotto l'egida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Gli enti soci sono CNR, ENEA, INAF, INFN, INGV e tutte le università italiane rappresentate dalla Fondazione CRUI;

CONSIDERATO che l'articolo 14 dello statuto dell'Associazione Consortium GARR prevede, tra l'altro per i soci fondatori, tra cui il CNR, l'obbligo di versamento pro-quota di contributi integrativi, deliberati di anno in anno dall'Assemblea degli Associati, a fronte della necessità di provvedere alle spese sociali eventualmente non compensate con i proventi dell'Associazione stessa;

VISTA la propria precedente delibera n. 176/2021 del 30 novembre 2021 con la quale è stato approvato l'incremento di un valore pari ad Euro 60.000,00 del contributo associativo annuale che il CNR versa all'Associazione Consortium GARR, portando l'importo complessivo dagli attuali Euro 2.510.000,00 ad Euro 2.570.000,00 a decorrere dal 2022; contributo che per quest'anno è stato erogato interamente.

CONSIDERATO che con nota in data 2 novembre 2022 è stata convocata l'Assemblea straordinaria dei soci per il 1° dicembre 2022 avente ad oggetto l'approvazione modifiche allo Statuto del Consortium GARR deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione n. 30 in data 27 luglio 2022;

CONSIDERATO che con nota in data 25 ottobre 2022 prot. U_2022_0003102, in relazione alle modifiche proposte, il Presidente dell'Associazione ha evidenziato come le principali proposte di variazione riguardino, oltre alla nuova formulazione dell'Art. 3, volta ad eliminare del tutto i limiti di durata dell'Associazione, la revisione dell'assetto associativo del GARR con l'aggiunta di una nuova tipologia di Associato Aderente "IRCCS e IZS", per consentire a tali istituti di poter usufruire dei servizi forniti dall'Associazione alle medesime condizioni economiche e fiscali attualmente applicate agli enti soci, in considerazione della riconosciuta centralità degli stessi istituti nel panorama scientifico nazionale, come evidenziato nell'articolo 10;

CONSIDERATO che l'adesione all'associazione degli IRCCS e degli IZS è legata al riconoscimento della loro specifica tipologia da parte del Ministero della Salute in quanto soggetti che svolgono primariamente ricerca, per cui all'art. 12 dello statuto viene inserita la loro esclusione nel caso di perdita dei loro requisiti peculiari;

TENUTO CONTO che, come già avviene per la categoria associati "Aderenti - categoria generale", agli associati "Aderenti - categoria "IRCCS e IZS" viene richiesto il solo versamento del contributo associativo annuale, come determinato dal Consiglio di Amministrazione del GARR e indicato nel Budget approvato dall'Assemblea dei Soci (articolo 14). Questo contributo viene determinato in base alle caratteristiche e alla tipologia dell'ente. Gli associati "Aderenti" vengono esonerati dal versamento di una quota parametrata al patrimonio GARR al momento dell'ingresso nell'Associazione e dell'eventuale contributo integrativo previsto dallo Statuto per provvedere alle



spese sociali non compensate dai proventi dell'associazione, come invece è previsto per gli associati "Promotori" e "Ordinari";

TENUTO CONTO che il contributo associativo annuale è versato dagli associati aderenti appartenenti alla categoria "IRCCS e IZS" attraverso la delega al Ministero della Salute che ne effettuerà il versamento a valere sui propri fondi di ricerca corrente; e che l'insieme degli associati appartenenti alla categoria "IRCCS e IZS" ha diritto ad un voto unico nell'Assemblea dei Soci del Consortium GARR da esprimere attraverso un rappresentante scelto dal Ministero della Salute. Gli associati aderenti non hanno singolarmente diritto di voto; è stato inoltre esplicitato che il voto dell'Associato promotore Fondazione CRUI esprime collegialmente il voto degli associati aderenti alla categoria "Università statali", come evidenziato all'articolo 18;

CONSIDERATO quanto evidenziato circa la nuova formulazione dello Statuto, come la stessa includa anche modifiche minori, come le modalità di convocazione e partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, e come sia il risultato di un processo di approfondita riflessione che ha avuto inizio con il precedente Consiglio di Amministrazione, con acquisizione di un importante parere tecnico-legale da un Professore Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, ed il parere favorevole del MUR;

VISTO il testo a fronte dove sono state evidenziate le predette modifiche statutarie, allegato alla presente delibera, che risulta essere parte integrante e sostanziale della stessa;

CONSIDERATO che con messaggio di posta elettronica in data 14 novembre 2022, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti (DIITET) del CNR, cui l'Associazione afferisce per tematica, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione delle predette modifiche statutarie;

CONSIDERATO che, in relazione alla necessità prospettata dallo Studio Notarile per il rilascio della delega in favore del rappresentante CNR che interverrà all'Assemblea straordinaria dell'Associazione, circa l'acquisizione della delibera di approvazione delle modifiche statutarie del GARR;

CONSIDERATO che, in relazione ai tempi ristretti dovuti all'imminente convocazione dell'Assemblea Straordinaria medesima, è stato assunto il decreto d'urgenza in merito alla:

- approvazione delle modifiche proposte dall'Associazione Consortium GARR con sede in Roma, per l'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata per il prossimo 1° dicembre, che riguardano essenzialmente la nuova formulazione dell'Art. 3, volta ad eliminare del tutto i limiti di durata dell'Associazione, la revisione dell'assetto associativo del GARR con l'aggiunta di una nuova tipologia di Associato Aderente "IRCCS e IZS", per consentire a tali istituti di poter usufruire dei servizi forniti dall'Associazione alle medesime condizioni economiche e fiscali attualmente applicate agli enti soci, in considerazione della riconosciuta centralità degli stessi istituti nel panorama scientifico nazionale, con prevalente modifica degli articoli 10, 12, 14 e 18, per tutti gli aspetti statutari che coinvolgono l'inserimento di tale nuova categoria nella compagine associativa;

RITENUTI validi i motivi d'urgenza;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DELIBERA

1. Di ratificare l'allegato decreto relativo all'approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione Consortium GARR con sede in Roma, notificato con prot. n. 0086295/2022 in data 24 novembre 2022, assunto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto e) del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche".

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani

LR



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Partecipazione del CNR all'Associazione Partecipazione del CNR all'Associazione Consortium GARR, approvazione modifiche statutarie

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 in data 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1 agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1 marzo 2019;

VISTA l’informativa predisposta dall’Ufficio Contratti e Partnership della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, trasmessa con nota del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. in data 2022;

CONSIDERATO che il CNR partecipa all’Associazione Consortium GARR costituita in data 13 novembre 2002, come associazione senza fini di lucro fondata sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. e che gli altri Enti soci sono CNR, ENEA, INAF, INFN, INGV e tutte le università italiane rappresentate dalla Fondazione CRUI;

CONSIDERATO che la partecipazione del CNR è pari al 25% ed è stata approvata con delibera dell’allora Consiglio Direttivo del CNR n. 353/2001 in data 28 dicembre 2001;

TENUTO CONTO che l’Associazione ha per oggetto la gestione e implementazione della rete GARR-B, ossia della rete a larga banda, per garantire la connettività nazionale ed internazionale alla comunità scientifica ed accademica italiana;

CONSIDERATO che attualmente GARR è la rete nazionale a banda **ultralarga** dedicata alla comunità dell’istruzione e della ricerca, continua a perseguire il suo principale obiettivo, quale quello di fornire connettività ad alte prestazioni e di sviluppare servizi innovativi per le attività quotidiane di docenti, ricercatori e studenti e per la collaborazione a livello internazionale;

TENUTO CONTO che la rete GARR è ideata e gestita dal Consortium GARR, un’associazione senza fini di lucro fondata sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Gli enti soci sono CNR, ENEA, INAF, INFN, INGV e tutte le università italiane rappresentate dalla Fondazione CRUI;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che l'articolo 14 dello statuto dell'Associazione Consortium GARR prevede, tra l'altro per i soci fondatori, tra cui il CNR, l'obbligo di versamento pro-quota di contributi integrativi, deliberati di anno in anno dall'Assemblea degli Associati, a fronte della necessità di provvedere alle spese sociali eventualmente non compensate con i proventi dell'Associazione stessa;

VISTA la propria precedente delibera n. 176/2021 del 30 novembre 2021 con la quale è stato approvato l'incremento di un valore pari ad Euro 60.000,00 del contributo associativo annuale che il CNR versa all'Associazione Consortium GARR, portando l'importo complessivo dagli attuali Euro 2.510.000,00 ad Euro 2.570.000,00 a decorrere dal 2022; contributo che per quest'anno è stato erogato interamente.

CONSIDERATO che con nota in data 2 novembre 2022 è stata convocata l'Assemblea straordinaria dei soci per il 1 dicembre 2022 avente ad oggetto l'approvazione modifiche allo Statuto del Consortium GARR deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione n. 30 in data 27 luglio 2022;

VISTA la nota in data 25 ottobre 2022 prot. U_2022_0003102, con la quale in relazione alle modifiche proposte, il Presidente dell'Associazione ha evidenziato come le principali proposte di variazione riguardino, oltre alla nuova formulazione dell'Art. 3, volta ad eliminare del tutto i limiti di durata dell'Associazione, la revisione dell'assetto associativo del GARR con l'aggiunta di una nuova tipologia di Associato Aderente "IRCCS e IZS", per consentire a tali istituti di poter usufruire dei servizi forniti dall'Associazione alle medesime condizioni economiche e fiscali attualmente applicate agli enti soci, in considerazione della riconosciuta centralità degli stessi istituti nel panorama scientifico nazionale, come evidenziato nell'articolo 10);

CONSIDERATO che l'adesione all'associazione degli IRCCS e degli IZS è legata al riconoscimento della loro specifica tipologia da parte del Ministero della Salute in quanto soggetti che svolgono primariamente ricerca, per cui all'art. 12 dello statuto viene inserita la loro esclusione nel caso di perdita dei loro requisiti peculiari;

TENUTO CONTO che, come già avviene per la categoria associati "Aderenti - categoria generale", agli associati "Aderenti - categoria "IRCCS e IZS" viene richiesto il solo versamento del contributo associativo annuale, come determinato dal Consiglio di Amministrazione del GARR e indicato nel Budget approvato dall'Assemblea dei Soci (articolo 14). Questo contributo viene determinato in base alle caratteristiche e alla tipologia dell'ente. Gli associati "Aderenti" vengono esonerati dal versamento di una quota parametrata al patrimonio GARR al momento dell'ingresso nell'Associazione e dell'eventuale contributo integrativo previsto dallo Statuto per provvedere alle spese sociali non compensate dai proventi dell'associazione, come invece è previsto per gli associati "Promotori" e "Ordinari".

TENUTO CONTO che il contributo associativo annuale è versato dagli associati aderenti appartenenti alla categoria "IRCCS e IZS" attraverso la delega al Ministero della Salute che ne effettuerà il versamento a valere sui propri fondi di ricerca corrente; e che l'insieme degli associati appartenenti alla categoria "IRCCS e IZS" ha diritto ad un voto unico nell'Assemblea dei Soci del Consortium GARR da esprimere attraverso un rappresentante scelto dal Ministero della Salute. Gli associati aderenti non hanno singolarmente diritto di voto; è stato inoltre esplicitato che il voto dell'Associato promotore Fondazione CRUI esprime collegialmente il voto degli associati aderenti alla categoria "Università statali", come evidenziato all'articolo 18);



Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO quanto evidenziato circa la nuova formulazione dello Statuto, come la stessa includa anche modifiche minori, come le modalità di convocazione e partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, e come sia il risultato di un processo di approfondita riflessione che ha avuto inizio con il precedente Consiglio di Amministrazione, con acquisizione di un importante parere tecnico-legale da un Professore Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, ed il parere favorevole del MUR;

VISTO il testo a fronte dove sono state evidenziate le predette modifiche statutarie, allegato alla presente delibera, che risulta essere parte integrante e sostanziale della stessa;

CONSIDERATO che con messaggio di posta elettronica in data 14 novembre 2022, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti (DIITET) del CNR, cui l'Associazione afferisce per tematica, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione delle predette modifiche statutarie;

TENUTO CONTO della necessità prospettata dallo Studio Notarile che si occupa del rilascio della procura in favore del delegato CNR che interverrà all'Assemblea straordinaria dell'Associazione Consortium GARR, circa l'acquisizione della delibera di approvazione delle modifiche statutarie del GARR;

PRESO ATTO delle motivazioni per cui occorre procedere con urgenza ad approvare le modifiche statutarie dell'Associazione Consortium GARR con sede in Roma, a causa dei tempi ristretti dovuti all'imminente convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il 1 dicembre p.v.

DELIBERA

In via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto e) del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche", di approvare le modifiche proposte dall'Associazione Consortium GARR con sede in Roma, in approvazione alla prossima Assemblea Straordinaria degli Associati convocata per il 1 dicembre p.v. che riguardano essenzialmente la nuova formulazione dell'Art. 3, volta ad eliminare del tutto i limiti di durata dell'Associazione, la revisione dell'assetto associativo del GARR con l'aggiunta di una nuova tipologia di Associato Aderente "IRCCS e IZS", per consentire a tali istituti di poter usufruire dei servizi forniti dall'Associazione alle medesime condizioni economiche e fiscali attualmente applicate agli enti soci, in considerazione della riconosciuta centralità degli stessi istituti nel panorama scientifico nazionale, con prevalente modifica degli articoli 10, 12, 14 e 18, per tutti gli aspetti statutari che coinvolgono l'inserimento di tale nuova categoria nella compagine associativa.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

LA PRESIDENTE



MARIA CHIARA
CARROZZA
24.
11.2022
16:04:23 UTC

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Notifica 0086295/2022 [Partecipazione del CNR all'Associazione Partecipazione del CNR all'Associazione Consortium GARR, approvazione modifiche statutarie]

Data: Thu, 24 Nov 2022 17:12:33 +0100 (CET)

Mittente: Roberta Tassi <roberta.tassi@cnr.it>

A: segreteria.ucp@cnr.it

Versione Vigente	Testo con modifiche - CdA del 27 luglio 2022
TITOLO I (DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, CAPITALE SOCIALE)	TITOLO I (DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, CAPITALE SOCIALE)
ART. 1 - Denominazione e forma giuridica	ART. 1 - Denominazione e forma giuridica
1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, con finalità di ricerca scientifica, denominata Consortium GARR (Gestione Ampliamento Rete Ricerca), senza vincoli di rappresentazione grafica, e più brevemente, all'interno del presente Statuto, "GARR". 2. Ai sensi dell'art. 10, quinto comma, del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, l'Associazione gestisce la rete GARR, unica rete nazionale della ricerca, facente parte della rete della ricerca europea GEANT, aperta ai soggetti di cui all'art. 1, comma 512, della legge n. 208/2015 per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali.	1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, con finalità di ricerca scientifica, denominata Consortium GARR (Gestione Ampliamento Rete Ricerca), senza vincoli di rappresentazione grafica, e più brevemente, all'interno del presente Statuto, "GARR". 2. Ai sensi dell'art. 10, quinto comma, del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, l'Associazione gestisce la rete GARR, unica rete nazionale della ricerca, facente parte della rete della ricerca europea GEANT, aperta ai soggetti di cui all'art. 1, comma 512, della legge n. 208/2015 per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali.
ART. 2 - Sede	ART. 2 - Sede
1. Il GARR ha sede legale in Roma, Via dei Tizii n. 6, e può istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie, oltre che sedi operative e/o amministrative. La sede legale può essere cambiata con delibera del Consiglio di Amministrazione.	1. Il GARR ha sede legale in Roma, Via dei Tizii n. 6, e può istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie, oltre che sedi operative e/o amministrative. La sede legale può essere cambiata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
ART. 3 – Durata	ART. 3 – Durata
1. Il GARR ha durata fino al 31 dicembre 2040, salvo proroghe deliberate dall'Assemblea degli Associati.	1. <u>Il GARR ha durata illimitata e il suo scioglimento è disciplinato dal successivo Titolo V del presente Statuto. Il GARR ha durata fino al 31 dicembre 2040, salvo proroghe deliberate dall'Assemblea degli Associati.</u>
ART. 4 – Scopo	ART. 4 – Scopo
1. Il GARR, ai sensi dell'art. 10, quinto comma, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, gestisce la rete GARR, unica rete nazionale della ricerca facente parte della rete europea GEANT, ed ha lo scopo di favorire e supportare la ricerca scientifica a livello nazionale ed internazionale e la collaborazione culturale ed istituzionale e, specificatamente, di: a) progettare, implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete	1. Il GARR, ai sensi dell'art. 10, quinto comma, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, gestisce la rete GARR, unica rete nazionale della ricerca facente parte della rete europea GEANT, ed ha lo scopo di favorire e supportare la ricerca scientifica a livello nazionale ed internazionale e la collaborazione culturale ed istituzionale e, specificatamente, di: a) progettare, implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete

nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali; b) fornire servizi per favorire l'armonizzazione, l'implementazione e la gestione delle e-Infrastructure a vantaggio della comunità scientifica e accademica nazionale; c) sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l'accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e storage a livello nazionale ed internazionale, fornendo gli opportuni metodi, interventi e funzionalità necessari a mantenere le e-Infrastructure ai livelli degli standard internazionali; d) svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale. 2. L'utilizzo della rete e degli strumenti di accesso alle e-Infrastructure è destinato prioritariamente alle attività istituzionali degli associati. Per attività istituzionali sono da intendere tutte quelle inerenti allo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi Statuti, comprese le attività all'interno di accordi approvati dai rispettivi organi competenti, purché l'utilizzo sia a fini istituzionali. Rientrano in particolare nelle attività istituzionali, l'attività di ricerca, la didattica, la teledidattica, la diffusione e la promozione della conoscenza, le attività culturali, le funzioni amministrative e le attività di ricerca per conto di terzi. 3. Il GARR è un'associazione senza fini di lucro. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività sociali o destinati al rafforzamento della base patrimoniale. 4. Il GARR può svolgere attività commerciale in via residuale e comunque nei limiti stabiliti dalla legge. Art. 5 - Oggetto 1. Per il conseguimento dello scopo il GARR, nella sua veste di responsabile della gestione della rete, ha per oggetto lo sviluppo delle seguenti funzioni: a) programmare lo sviluppo della rete e dei necessari strumenti sulla base delle esigenze degli associati; b) stabilire le linee di sviluppo della rete e le forme organizzative delle infrastrutture di rete; definire le specifiche, le soluzioni tecniche, i protocolli di rete e le norme di accesso;	nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali; b) fornire servizi per favorire l'armonizzazione, l'implementazione e la gestione delle e-Infrastructure a vantaggio della comunità scientifica e accademica nazionale; c) sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l'accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e storage a livello nazionale ed internazionale, fornendo gli opportuni metodi, interventi e funzionalità necessari a mantenere le e-Infrastructure ai livelli degli standard internazionali; d) svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale. 2. L'utilizzo della rete e degli strumenti di accesso alle e-Infrastructure è destinato prioritariamente alle attività istituzionali degli associati. Per attività istituzionali sono da intendere tutte quelle inerenti allo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi Statuti, comprese le attività all'interno di accordi approvati dai rispettivi organi competenti, purché l'utilizzo sia a fini istituzionali. Rientrano in particolare nelle attività istituzionali, l'attività di ricerca, la didattica, la teledidattica, la diffusione e la promozione della conoscenza, le attività culturali, le funzioni amministrative e le attività di ricerca per conto di terzi. 3. Il GARR è un'associazione senza fini di lucro. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività sociali o destinati al rafforzamento della base patrimoniale. 4. Il GARR può svolgere attività commerciale in via residuale e comunque nei limiti stabiliti dalla legge. Art. 5 - Oggetto 1. Per il conseguimento dello scopo il GARR, nella sua veste di responsabile della gestione della rete, ha per oggetto lo sviluppo delle seguenti funzioni: a) programmare lo sviluppo della rete e dei necessari strumenti sulla base delle esigenze degli associati; b) stabilire le linee di sviluppo della rete e le forme organizzative delle infrastrutture di rete; definire le specifiche, le soluzioni tecniche, i protocolli di rete e le norme di accesso;
---	---

c) definire e coordinare la configurazione degli apparati di accesso alla rete; d) valutare lo sviluppo tecnico ed economico di reti ad alto contenuto innovativo in funzione del perseguimento degli obiettivi; e) realizzare efficaci strumenti di informazione e documentazione sul funzionamento della rete; f) stabilire le condizioni di accesso alla rete e le relative modalità; g) sostenere le iniziative ICT delle varie istituzioni pubbliche, organizzazioni di istituzioni pubbliche e consorzi interuniversitari di calcolo, nell'ottica di sviluppare e incentivare la collaborazione sinergica tra questi e l'armonizzazione delle iniziative a vantaggio dell'intera comunità scientifica e di ricerca italiana. 2. Il GARR inoltre ha autorità per gli indirizzi, gli accessi e per la struttura delle informazioni di interesse generale, ed ha la responsabilità degli accordi, dei contratti e delle procedure di acquisizione di apparati, fibre ottiche, strumenti hardware e software, nonché servizi accessori e tutto quanto necessario al raggiungimento degli scopi istituzionali. 3. Il GARR può mettere a disposizione degli associati e dei soggetti con cui ha concluso uno specifico accordo le strutture e le attrezzature per il conseguimento dei rispettivi fini istituzionali nei campi della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. 4. Il GARR potrà svolgere tutti gli atti necessari e utili al conseguimento dell'oggetto e dello scopo statutario. Esclusivamente al fine di svolgere le funzioni e i servizi di cui ai commi precedenti, il GARR potrà stipulare accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati aventi comunanza di interessi nei propri settori di attività. Conseguentemente, al fine di perseguire i propri scopi statuari, il GARR potrà partecipare a bandi, programmi e progetti di ricerca tecnologica nei settori di propria attività banditi da organismi locali, nazionali ed internazionali. 5. In ogni caso il GARR può agire esclusivamente in nome proprio. È esclusa la facoltà del GARR di rappresentare i singoli associati nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto.	c) definire e coordinare la configurazione degli apparati di accesso alla rete; d) valutare lo sviluppo tecnico ed economico di reti ad alto contenuto innovativo in funzione del perseguimento degli obiettivi; e) realizzare efficaci strumenti di informazione e documentazione sul funzionamento della rete; f) stabilire le condizioni di accesso alla rete e le relative modalità; g) sostenere le iniziative ICT delle varie istituzioni pubbliche, organizzazioni di istituzioni pubbliche e consorzi interuniversitari di calcolo, nell'ottica di sviluppare e incentivare la collaborazione sinergica tra questi e l'armonizzazione delle iniziative a vantaggio dell'intera comunità scientifica e di ricerca italiana. 2. Il GARR inoltre ha autorità per gli indirizzi, gli accessi e per la struttura delle informazioni di interesse generale, ed ha la responsabilità degli accordi, dei contratti e delle procedure di acquisizione di apparati, fibre ottiche, strumenti hardware e software, nonché servizi accessori e tutto quanto necessario al raggiungimento degli scopi istituzionali. 3. Il GARR può mettere a disposizione degli associati e dei soggetti con cui ha concluso uno specifico accordo le strutture e le attrezzature per il conseguimento dei rispettivi fini istituzionali nei campi della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. 4. Il GARR potrà svolgere tutti gli atti necessari e utili al conseguimento dell'oggetto e dello scopo statutario. Esclusivamente al fine di svolgere le funzioni e i servizi di cui ai commi precedenti, il GARR potrà stipulare accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati aventi comunanza di interessi nei propri settori di attività. Conseguentemente, al fine di perseguire i propri scopi statuari, il GARR potrà partecipare a bandi, programmi e progetti di ricerca tecnologica nei settori di propria attività banditi da organismi locali, nazionali ed internazionali. 5. In ogni caso il GARR può agire esclusivamente in nome proprio. È esclusa la facoltà del GARR di rappresentare i singoli associati nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto.
---	---

Art. 6 - Modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto 1. Le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto del GARR possono attuarsi con delibera dell'Assemblea straordinaria adottata con la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto e con il voto favorevole e unanime degli associati promotori. Art. 7 - Patrimonio e mezzi d'esercizio 1. Per il perseguimento dei fini statuari dell'Associazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio iniziale è assicurato dagli associati promotori come indicato nell'atto costitutivo. 2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: - dal fondo sociale di Euro 500.000 (cinquecentomila) assegnato dagli associati fondatori in sede di costituzione; - da eventuali successivi conferimenti al fondo sociale da parte degli associati nel loro complesso o singolarmente; - dalle quote di partecipazione dei nuovi associati ordinari; - dai beni mobili e dalle competenze (attive e passive) derivanti dalla realizzazione e gestione del Progetto GARR-B da parte dell'INFN, in relazione alle Convenzioni attuative della Convenzione Quadro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e INFN in data 10.3.1998 e successive proroghe; - dai beni mobili e immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, eredità, lasciti e donazioni disposti da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione di imputarla a patrimonio; - dai proventi delle iniziative promosse dall'Associazione e da ogni altra entrata, destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio; - dagli eventuali avanzi di gestione, anche imputati a fondi di riserva. 3. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.	Art. 6 - Modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto 1. Le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto del GARR possono attuarsi con delibera dell'Assemblea straordinaria adottata con la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto e con il voto favorevole e unanime degli associati promotori. Art. 7 - Patrimonio e mezzi d'esercizio 1. Per il perseguimento dei fini statuari dell'Associazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio iniziale è assicurato dagli associati promotori come indicato nell'atto costitutivo. 2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: - dal fondo sociale di Euro 500.000 (cinquecentomila) assegnato dagli associati fondatori in sede di costituzione; - da eventuali successivi conferimenti al fondo sociale da parte degli associati nel loro complesso o singolarmente; - dalle quote di partecipazione dei nuovi associati ordinari; - dai beni mobili e dalle competenze (attive e passive) derivanti dalla realizzazione e gestione del Progetto GARR-B da parte dell'INFN, in relazione alle Convenzioni attuative della Convenzione Quadro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e INFN in data 10.3.1998 e successive proroghe; - dai beni mobili e immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, eredità, lasciti e donazioni disposti da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione di imputarla a patrimonio; - dai proventi delle iniziative promosse dall'Associazione e da ogni altra entrata, destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio; - dagli eventuali avanzi di gestione, anche imputati a fondi di riserva. 3. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.
---	---

4. Per la durata dell'associazione, gli associati non possono chiedere la divisione del fondo patrimoniale. 5. I mezzi per l'attività della Associazione derivano dai contributi degli associati previsti dall'art. 14, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato o di Enti pubblici o privati, nazionali, comunitari, internazionali. 6. É fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 8 - Programma di attività 1. L'attività del GARR si esplica attraverso una Programmazione pluriennale e programmi annuali di attività, costituiti da piani specifici per ciascun progetto, predisposti dal Direttore e proposti dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea che li adotta in sede di approvazione del Budget. Art. 9 - Personale 1. Per lo svolgimento delle attività, delle funzioni e dei servizi, il GARR si avvale di norma di personale messo a disposizione dagli associati. 2. L'eventuale assunzione di personale diverso dovrà avvenire con contratto di durata non superiore a quella del GARR. 3. Gli associati non rispondono, né assumono alcun impegno, in ordine ai rapporti di lavoro eventualmente posti in essere dal GARR ai sensi del precedente comma o verso coloro che usufruiranno dell'attività di formazione professionale svolta dal GARR TITOLO II (SOCI) Art. 10 - Qualifiche di associati 1. Gli associati si distinguono in: a) promotori - sono CNR, ENEA, INFN, Fondazione CRUI in qualità di rappresentante di tutte le Università statali associate aderenti al GARR; b) ordinari - sono gli Enti pubblici o altri soggetti di interesse del GARR, che entrano a far	4. Per la durata dell'associazione, gli associati non possono chiedere la divisione del fondo patrimoniale. 5. I mezzi per l'attività della Associazione derivano dai contributi degli associati previsti dall'art. 14, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato o di Enti pubblici o privati, nazionali, comunitari, internazionali. 6. É fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 8 - Programma di attività 1. L'attività del GARR si esplica attraverso una Programmazione pluriennale e programmi annuali di attività, costituiti da piani specifici per ciascun progetto, predisposti dal Direttore e proposti dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea che li adotta in sede di approvazione del Budget. Art. 9 - Personale 1. Per lo svolgimento delle attività, delle funzioni e dei servizi, il GARR si avvale di norma di personale messo a disposizione dagli associati. 2. L'eventuale assunzione di personale diverso dovrà avvenire con contratto di durata non superiore a quella del GARR. 3. Gli associati non rispondono, né assumono alcun impegno, in ordine ai rapporti di lavoro eventualmente posti in essere dal GARR ai sensi del precedente comma o verso coloro che usufruiranno dell'attività di formazione professionale svolta dal GARR TITOLO II (SOCI) Art. 10 - Qualifiche di associati 1. Gli associati si distinguono in: a) promotori - sono CNR, ENEA, INFN, Fondazione CRUI in qualità di rappresentante di tutte le Università statali associate aderenti al GARR; b) ordinari - sono gli Enti pubblici o altri soggetti di interesse del GARR, che entrano a far
--	--

parte dell'Associazione secondo le modalità di cui al successivo articolo condividendone scopo e obiettivi. c) aderenti – categoria “Università statali” - sono tutte le Università Statali, rappresentate collegialmente dall'associato promotore Fondazione CRUI. d) aderenti – categoria “altri enti” - sono enti o istituzioni, in prevalenza di natura pubblica o, comunque, destinatari di finanziamenti pubblici, esercenti attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali, interessati agli scopi del GARR, che, presentando specifica richiesta scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, intendono aderire all'Associazione senza, tuttavia, acquisire la qualità di associato ordinario. La loro affiliazione viene disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione del GARR ed è compito del Direttore informarne l'Assemblea degli associati. L'insieme degli associati appartenenti alla categoria “altri enti” ha diritto ad un voto unico da esprimere attraverso un rappresentante, scelto democraticamente, nominato da un'adunanza degli associati aderenti categoria “altri enti” immediatamente dopo l'approvazione del bilancio consuntivo e che dura in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo successivo. È compito del Direttore del GARR mantenere aggiornata la lista degli associati aderenti della categoria “altri enti” e convocare tale adunanza. Gli associati aderenti non hanno singolarmente diritto di voto.	parte dell'Associazione secondo le modalità di cui al successivo articolo<u>Art. 11</u> condividendone scopo e obiettivi. c) aderenti – categoria “Università statali” - sono tutte le Università Statali, rappresentate collegialmente dall'associato promotore Fondazione CRUI. d) <u>aderenti – categoria “IRCCS e IZS” – sono enti o istituzioni a carattere pubblico o privato riconosciuti o confermati come Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ovvero costituiti come Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS), destinatari di finanziamenti pubblici di ricerca da parte del Ministero della Salute, in quanto soggetti che svolgono primariamente ricerca. L'affiliazione viene disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione del GARR su richiesta del singolo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ovvero Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), acquisita l'indicazione conforme da parte del Ministero della Salute ed è compito del Direttore informarne l'Assemblea degli associati. L'insieme degli associati appartenenti alla categoria “IRCCS e IZS” ha diritto ad un voto unico in Assemblea da esprimere attraverso un rappresentante, scelto dal Ministero della Salute.</u> e) _____ aderenti – categoria “<u>altri-enti generale</u>” - sono enti o istituzioni, in prevalenza di natura pubblica o, comunque, destinatari di finanziamenti pubblici, esercenti attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali, interessati agli scopi del GARR, che, presentando specifica richiesta scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, intendono aderire all'Associazione senza, tuttavia, acquisire la qualità di associato ordinario. La loro affiliazione viene disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione del GARR ed è compito del Direttore informarne l'Assemblea degli associati. L'insieme degli associati <u>aderenti</u> appartenenti alla categoria “<u>altri-enti generale</u>” ha diritto ad un voto unico <u>in Assemblea</u> da esprimere attraverso un rappresentante, scelto democraticamente, nominato da un'adunanza degli associati aderenti categoria “<u>altri-enti generale</u>” immediatamente dopo l'approvazione del bilancio consuntivo e che dura in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo successivo. È compito del Direttore del GARR mantenere aggiornata la lista degli associati aderenti della categoria “<u>altri-enti generale</u>” e convocare tale adunanza.
--	---

Art. 11 - Nuovi associati ordinari 1. Gli Enti che intendono aderire in qualità di associato ordinario al GARR devono formulare domanda scritta indirizzata al Presidente. 2. La domanda di ammissione è approvata dall'Assemblea degli associati con l'unanimità degli associati promotori, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ove si determina l'ammontare della quota di partecipazione al fondo patrimoniale del nuovo associato. 3. La deliberazione di ammissione del nuovo associato ordinario è efficace dopo che il nuovo associato ha provveduto al pagamento della quota stabilita e all'adempimento degli eventuali ulteriori obblighi posti a suo carico. Art. 12 - Esclusione dell'associato 1. Il provvedimento di esclusione dell'associato è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nei confronti dell'associato promotore o ordinario e dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'associato aderente, che: a) abbia commesso gravi violazioni degli obblighi statutari, della normativa interna e, più in generale, delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali; b) compia atti gravemente pregiudizievoli per il GARR; c) manifesti gravi e prolungate inadempienze relativamente al versamento dei contributi di cui all'art. 14. 2. L'associato non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione. 3. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto all'interessato e spiega efficacia dal giorno successivo alla comunicazione. 4. L'associato escluso non ha diritto al rimborso della quota di adesione, né dei contributi, né di alcun conferimento o altro apporto comunque effettuato nel corso del rapporto sociale e non può usufruire di alcuno dei risultati ottenuti dal GARR,	Gli associati aderenti non hanno singolarmente diritto di voto. Art. 11 - Nuovi associati ordinari 1. Gli Enti che intendono aderire in qualità di associato ordinario al GARR devono formulare domanda scritta indirizzata al Presidente. 2. La domanda di ammissione è approvata dall'Assemblea degli associati con l'unanimità degli associati promotori, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ove si determina l'ammontare della quota di partecipazione al fondo patrimoniale del nuovo associato. 3. La deliberazione di ammissione del nuovo associato ordinario è efficace dopo che il nuovo associato ha provveduto al pagamento della quota stabilita e all'adempimento degli eventuali ulteriori obblighi posti a suo carico. Art. 12 - Esclusione dell'associato 1. Il provvedimento di esclusione dell'associato è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nei confronti dell'associato promotore o ordinario e dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'associato aderente, che: a) abbia commesso gravi violazioni degli obblighi statutari, della normativa interna e, più in generale, delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali; b) compia atti gravemente pregiudizievoli per il GARR; c) manifesti gravi e prolungate inadempienze relativamente al versamento dei contributi di cui all'art. 14. <u>d) nel caso di socio aderente categoria "IRCCS e IZS", qualora venga meno la relativa qualifica giuridica soggettiva di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ovvero di Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS).</u> 2. L'associato non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione. 3. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto all'interessato e spiega efficacia dal giorno successivo alla comunicazione.
--	--

fatta salva l'eventuale autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 5. L'associato escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nel vigore del vincolo associativo.	4. L'associato escluso non ha diritto al rimborso della quota di adesione, né dei contributi, né di alcun conferimento o altro apporto comunque effettuato nel corso del rapporto sociale e non può usufruire di alcuno dei risultati ottenuti dal GARR, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 5. L'associato escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nel vigore del vincolo associativo.
Art. 13 - Recesso dell'associato 1. Gli associati possono recedere dal GARR per giustificati motivi comunicando tale decisione per iscritto e con un preavviso di almeno 3 mesi prima della fine dell'esercizio sociale. In caso di proroga del GARR il socio dissenziente potrà recedere liberamente. 2. L'associato che recede resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nel vigore del vincolo associativo. 3. L'associato receduto non ha diritto al rimborso della quota di adesione e dei contributi versati, né al pagamento o alla restituzione di qualunque altro apporto in denaro, beni o prestazioni effettuato nel corso del rapporto associativo, e non può usufruire di alcuno dei risultati ottenuti dal GARR fatta salva l'eventuale autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	Art. 13 - Recesso dell'associato 1. Gli associati possono recedere dal GARR per giustificati motivi comunicando tale decisione per iscritto e con un preavviso di almeno 3 mesi prima della fine dell'esercizio sociale. In caso di proroga del GARR il socio dissenziente potrà recedere liberamente. 2. L'associato che recede resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nel vigore del vincolo associativo. 3. L'associato receduto non ha diritto al rimborso della quota di adesione e dei contributi versati, né al pagamento o alla restituzione di qualunque altro apporto in denaro, beni o prestazioni effettuato nel corso del rapporto associativo, e non può usufruire di alcuno dei risultati ottenuti dal GARR fatta salva l'eventuale autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 14 - Obblighi degli associati 1. La partecipazione al GARR comporta l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni dell'atto costitutivo, del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e, per i nuovi associati ordinari, del versamento della quota di partecipazione al fondo patrimoniale deliberata ai sensi dell'art. 11. comma 2. 2. Tutti gli associati sono tenuti al versamento del contributo associativo annuale entro l'anno di competenza, come determinato dal Consiglio di Amministrazione e indicato nel Budget approvato dall'Assemblea, in base alle caratteristiche e alla tipologia dell'ente. Il contributo associativo annuale è versato dagli associati aderenti appartenenti alla categoria "Università statali" anche per conto della	Art. 14 - Obblighi degli associati 1. La partecipazione al GARR comporta l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni dell'atto costitutivo, del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e, per i nuovi associati ordinari, del versamento della quota di partecipazione al fondo patrimoniale deliberata ai sensi dell'art. 11. comma 2. 2. Tutti gli associati sono tenuti al versamento del contributo associativo annuale entro l'anno di competenza, come determinato dal Consiglio di Amministrazione e indicato nel Budget approvato dall'Assemblea, in base alle caratteristiche e alla tipologia dell'ente. Il contributo associativo annuale è versato dagli associati aderenti appartenenti alla categoria "Università statali" anche per conto della

Fondazione CRUI, con la ripartizione del MIUR nel decreto di finanziamento ordinario degli atenei per il sostegno e la gestione della rete GARR. Gli associati promotori ed ordinari sono altresì obbligati al versamento pro quota dei contributi integrativi, eventualmente deliberati di anno in anno dall'Assemblea, a fronte della necessità di provvedere alle spese sociali non compensate con i proventi dell'associazione. 3. Ciascun associato, nel rispetto delle procedure previste dal proprio ordinamento, sulla base di apposite convenzioni, si impegna a mettere a disposizione del GARR le conoscenze tecniche, le capacità professionali e le risorse infrastrutturali e di personale necessarie per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale. Art. 15 - Diritti degli associati 1. Gli associati esercitano i diritti loro riconosciuti dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni assunte dagli Organi sociali. 2. Il Consiglio di Amministrazione disciplina i diritti degli associati di utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica effettuata dal GARR, tenuto conto della effettiva partecipazione alla ricerca medesima dei singoli associati e fatti salvi eventuali diritti dello Stato o di terzi. Art. 16 - Responsabilità verso i terzi 1. Il GARR agisce esclusivamente in nome proprio; è esclusa la facoltà del GARR di rappresentare i singoli associati nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto; e viceversa, a nessun associato è data la facoltà di rappresentare il GARR nei suoi rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per suo conto. 2. Per le obbligazioni assunte in nome del GARR da coloro che ne hanno la rappresentanza in base alle disposizioni dello Statuto, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale.	Fondazione CRUI, con la ripartizione del MIUR <u>(Ministero dell'Università e della Ricerca)</u> nel decreto di finanziamento ordinario degli atenei per il sostegno e la gestione della rete GARR. <u>Il contributo associativo annuale degli associati aderenti appartenenti alla categoria "IRCCS e IZS" è versato dal Ministero della Salute, a valer sui propri fondi di ricerca corrente.</u> Gli associati promotori ed ordinari sono altresì obbligati al versamento pro quota dei contributi integrativi, eventualmente deliberati di anno in anno dall'Assemblea, a fronte della necessità di provvedere alle spese sociali non compensate con i proventi dell'associazione. 3. Ciascun associato, nel rispetto delle procedure previste dal proprio ordinamento, sulla base di apposite convenzioni, si impegna a mettere a disposizione del GARR le conoscenze tecniche, le capacità professionali e le risorse infrastrutturali e di personale necessarie per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale. Art. 15 - Diritti degli associati 1. Gli associati esercitano i diritti loro riconosciuti dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni assunte dagli Organi sociali. 2. Il Consiglio di Amministrazione disciplina i diritti degli associati di utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica effettuata dal GARR, tenuto conto della effettiva partecipazione alla ricerca medesima dei singoli associati e fatti salvi eventuali diritti dello Stato o di terzi. Art. 16 - Responsabilità verso i terzi 1. Il GARR agisce esclusivamente in nome proprio; è esclusa la facoltà del GARR di rappresentare i singoli associati nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto; e viceversa, a nessun associato è data la facoltà di rappresentare il GARR nei suoi rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per suo conto. 2. Per le obbligazioni assunte in nome del GARR da coloro che ne hanno la rappresentanza in base alle disposizioni dello Statuto, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale.
---	--

TITOLO III (ORGANI) Art. 17 - Organi Sono organi del GARR: a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Direttore; e) il Collegio Sindacale; f) il Comitato Tecnico-Scientifico. Art. 18 - Assemblea 1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, promotori e ordinari e dal rappresentante dei soci aderenti della categoria "altri enti". 2. Ogni associato, promotore e ordinario, ha diritto ad un voto ed un voto è attribuito al rappresentante degli associati aderenti della categoria "altri enti", ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lett. d); ciascuno può rappresentare solo un altro associato; la rappresentanza in Assemblea è disciplinata dall'Art. 2372 Codice Civile. 3. L'Assemblea è convocata per l'approvazione degli atti di programmazione e dei bilanci nonché ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 4. L'Assemblea è altresì convocata nei casi previsti nel Codice Civile, nonché qualora ne faccia domanda uno degli associati promotori e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. 5. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC) da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora stabilite per la convocazione, nonché del luogo della riunione. 6. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante telefax trasmesso almeno tre giorni prima dell'adunanza con le predette	TITOLO III (ORGANI) Art. 17 - Organi Sono organi del GARR: a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Direttore; e) il Collegio Sindacale; f) il Comitato Tecnico-Scientifico. Art. 18 - Assemblea 1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, promotori e ordinari, e dal rappresentante dei soci aderenti delle <u>ae</u> categorie <u>"IRCCS e IZS" e "altri enti generale"</u>. 2. Ogni associato, promotore e ordinario, ha diritto ad un voto; <u>il voto dell'associato promotore "Fondazione CRUI" esprime collegialmente il voto degli associati aderenti categoria "Università statali" ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lett. c), un voto è attribuito al rappresentante degli associati aderenti della categoria "IRCCS e IZS" ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lett. d)</u> ed un voto è attribuito al rappresentante degli associati aderenti della categoria <u>"altri enti generale"</u>, ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lett. <u>ed</u>); ciascuno può rappresentare solo un altro associato; la rappresentanza in Assemblea è disciplinata dall'Art. 2372 Codice Civile. 3. L'Assemblea è convocata per l'approvazione degli atti di programmazione e dei bilanci nonché ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 4. L'Assemblea è altresì convocata nei casi previsti nel Codice Civile, nonché qualora ne faccia domanda uno degli associati promotori e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. 5. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC) da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione, contenente
---	--

indicazioni. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assolte dal Direttore o da un componente l'assemblea incaricato dal Presidente. É ammessa la possibilità che l'Assemblea si riunisca con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli associati; in particolare è necessario che: a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. 7. In ogni caso sono valide ed operanti le riunioni e le relative deliberazioni dell'Assemblea, anche se in difetto di preventiva convocazione, qualora sia presente la totalità degli associati aventi diritto di voto, dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci. 8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, di persona o per delega, la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Il Direttore assiste, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea. 9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ove non diversamente disposto da altre disposizioni del presente Statuto, sono validamente adottate a maggioranza degli associati presenti aventi diritto di voto. 10. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono validamente adottate a maggioranza degli	l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora stabilite per la convocazione, nonché del luogo della riunione. 6. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante PECtelefax trasmessaae almeno tre giorni prima dell'adunanza con le predette indicazioni. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assolte dal Direttore o da un componente l'assemblea incaricato dal Presidente. É ammessa la possibilità che l'Assemblea si riunisca con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli associati; in particolare è necessario che: a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; ab) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b-e) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; cd) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; de) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. 7. In ogni caso sono valide ed operanti le riunioni e le relative deliberazioni dell'Assemblea, anche se in difetto di preventiva convocazione, qualora sia presente la totalità degli associati aventi diritto di voto, dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci. 8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, di persona o per delega, la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Il Direttore assiste, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea.
--	---

associati presenti, nonché con il voto favorevole e unanime degli associati promotori. 11. Dello svolgimento delle Assemblee e delle deliberazioni assunte è redatto verbale da trascriversi sul libro delle Assemblee e da comunicarsi a tutti gli associati. 12. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.	9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ove non diversamente disposto da altre disposizioni del presente Statuto, sono validamente adottate a maggioranza degli associati presenti aventi diritto di voto. 10. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono validamente adottate a maggioranza degli associati presenti, nonché con il voto favorevole e unanime degli associati promotori. 11. Dello svolgimento delle Assemblee e delle deliberazioni assunte è redatto verbale da trascriversi sul libro delle Assemblee e da comunicarsi a tutti gli associati. 12. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Art. 19 - Attribuzioni dell'Assemblea 1. Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria: a) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e ne determina il compenso; b) nomina i componenti del Collegio Sindacale e il Presidente dello stesso; c) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione i programmi pluriennali e, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il Programma annuale di attività e il Budget accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale; d) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo, costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e da una relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti; e) determina il compenso del Presidente; f) delibera, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione e l'esclusione degli associati ordinari; g) adotta le deliberazioni relative alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; h) delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione. 2. Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente Statuto, l'Assemblea straordinaria: a) delibera le modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e la proroga del GARR a maggioranza	Art. 19 - Attribuzioni dell'Assemblea 1. Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria: a) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e ne determina il compenso; b) nomina i componenti del Collegio Sindacale e il Presidente dello stesso; c) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione i programmi pluriennali e, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il Programma annuale di attività e il Budget accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale; d) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo, costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e da una relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti; e) determina il compenso del Presidente; f) delibera, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione e l'esclusione degli associati ordinari; g) adotta le deliberazioni relative alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; h) delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione. 2. Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente Statuto, l'Assemblea straordinaria: a) delibera le modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e la proroga del GARR a maggioranza

degli associati e comunque all'unanimità degli associati promotori; b) delibera, con le maggioranze di legge, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione del GARR; c) nomina il liquidatore e ne stabilisce i poteri, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Art. 20 - Consiglio di Amministrazione 1. Il GARR è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea su designazione degli associati pro- motori in ragione di 3 (tre) per la Fondazione CRUI, 1 (uno) per il CNR, 1 (uno) per l'ENEA, 1 (uno) per l'INFN e 1 (uno) designato dal MIUR. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione eleggono nel proprio seno il Presidente. I Consiglieri possono essere confermati. I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo. L'amministratore che sostituisce l'amministratore cessato dalla carica per qualsiasi motivo è designato dall'associato che aveva designato il precedente amministratore e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione come sopra definita. 3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, presso la sede del GARR ed è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R., PEC, o con qualsiasi mezzo tecnico purché documentabile, con preavviso di almeno otto giorni ed indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche via telefax contenente le predette indicazioni e con preavviso di tre giorni. È ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si riunisca con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli Associati; in particolare è necessario che: a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del	degli associati e comunque all'unanimità degli associati promotori; b) delibera, con le maggioranze di legge, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione del GARR; c) nomina il liquidatore e ne stabilisce i poteri, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Art. 20 - Consiglio di Amministrazione 1. Il GARR è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea su designazione degli associati pro- motori in ragione di 3 (tre) per la Fondazione CRUI, 1 (uno) per il CNR, 1 (uno) per l'ENEA, 1 (uno) per l'INFN e 1 (uno) designato dal MIUR. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione eleggono nel proprio seno il Presidente. I Consiglieri possono essere confermati. I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo. L'amministratore che sostituisce l'amministratore cessato dalla carica per qualsiasi motivo è designato dall'associato che aveva designato il precedente amministratore e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione come sopra definita. 3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, presso la sede del GARR ed è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R., PEC, o con qualsiasi mezzo tecnico purché documentabile, con preavviso di almeno otto giorni ed indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche via telefax <u>PEC</u> contenente le predette indicazioni e con preavviso di tre giorni. È ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si riunisca con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli Associati; in particolare è necessario che: a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del
---	--

verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura del GARR, nei quali gli intervenuti potranno affluire. 4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e, in ogni caso, quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedono almeno due Consiglieri. 5. Il Consiglio di Amministrazione è costituito e delibera validamente con la maggioranza di almeno quattro dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i Sindaci, il Direttore e il Presidente del CTS. 6. Delle riunioni dovrà essere redatto verbale da inserire in apposito libro di raccolta. Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto sociali, escluso quanto riservato alla competenza dell'Assemblea. 2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare: a) propone all'Assemblea il Programma pluriennale e, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il Programma annuale di attività, nonché il Budget, con indicazione dei contributi a carico degli associati, accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale; b) propone all'Assemblea, il bilancio consuntivo costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale, accompagnati da una	verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; ab) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; be) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; cd) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; de) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura del GARR, nei quali gli intervenuti potranno affluire. 4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e, in ogni caso, quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedono almeno due Consiglieri. 5. Il Consiglio di Amministrazione è costituito e delibera validamente con la maggioranza di almeno quattro dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i Sindaci, il Direttore e il Presidente del CTS. 6. Delle riunioni dovrà essere redatto verbale da inserire in apposito libro di raccolta. Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto sociali, escluso quanto riservato alla competenza dell'Assemblea. 2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare: a) propone all'Assemblea il Programma pluriennale e, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il Programma annuale di attività, nonché il Budget, con indicazione dei contributi a carico degli associati, accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale; b) propone all'Assemblea, il bilancio consuntivo costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale, accompagnati da una
--	---

relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti; c) delibera in materia di prestazioni da fornire agli associati, determinandone le modalità; d) dispone con delibera l'affiliazione degli associati aderenti della categoria "altri enti" e ne stabilisce l'eventuale esclusione; e) consente l'utilizzo della rete e dei servizi di accesso alle e-Infrastructure a soggetti diversi da- gli associati, sulla base di appositi accordi; f) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, l'ammissione e l'esclusione degli associati nei casi previsti dallo Statuto, nonché l'eventuale proroga, scioglimento o messa in liquidazione del GARR; g) delibera in merito alla struttura organizzativa del GARR; approva l'eventuale organico del personale e ne delibera le sue modifiche, nonché le politiche in materia di eventuali assunzioni e di trattamento economico del personale; h) delibera l'adozione di atti, anche di disposizione, la stipulazione di convenzioni e contratti, l'assunzione di obbligazioni di qualsiasi genere e in generale tutti gli atti che comportano spesa per il GARR nei limiti di quanto previsto nel Budget approvato dall'Assemblea, nonché l'accettazione di contributi e donazioni; i) delibera in materia di eventuali brevetti emersi dalle attività del GARR e ne gestisce le modalità di utilizzazione; j) approva i regolamenti interni; k) nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente; l) nomina il Presidente e i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico; m) nomina il Direttore e ne determina compiti e compenso; n) delibera in ordine alle liti attive e passive; o) delibera in ordine all'utilizzo della rete a fini didattici; p) esercita le funzioni ad esso delegate dall'Assemblea; q) esercita ogni altra funzione non attribuita, per legge o Statuto, alla competenza di altri organi. 3. Le deliberazioni di cui ai punti a), b), i) e o) devono essere assunte sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico. 4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, in parte, i suoi poteri.	relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti; c) delibera in materia di prestazioni da fornire agli associati, determinandone le modalità; d) dispone con delibera l'affiliazione degli associati aderenti dellea categoriae <u>"IRCSS E IZS" e "altri-enti generale"</u> e ne stabilisce l'eventuale esclusione; e) consente l'utilizzo della rete e dei servizi di accesso alle e-Infrastructure a soggetti diversi da- gli associati, sulla base di appositi accordi; f) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, l'ammissione e l'esclusione degli associati nei casi previsti dallo Statuto, nonché lo eventuale proroga, scioglimento o messa in liquidazione del GARR; g) delibera in merito alla struttura organizzativa del GARR; approva l'eventuale organico del personale e ne delibera le sue modifiche, nonché le politiche in materia di eventuali assunzioni e di trattamento economico del personale; h) delibera l'adozione di atti, anche di disposizione, la stipulazione di convenzioni e contratti, l'assunzione di obbligazioni di qualsiasi genere e in generale tutti gli atti che comportano spesa per il GARR nei limiti di quanto previsto nel Budget approvato dall'Assemblea, nonché l'accettazione di contributi e donazioni; i) delibera in materia di eventuali brevetti emersi dalle attività del GARR e ne gestisce le modalità di utilizzazione; j) approva i regolamenti interni; k) nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente; l) nomina il Presidente e i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico; m) nomina il Direttore e ne determina compiti e compenso; n) delibera in ordine alle liti attive e passive; o) delibera in ordine all'utilizzo della rete a fini didattici; p) esercita le funzioni ad esso delegate dall'Assemblea; q) esercita ogni altra funzione non attribuita, per legge o Statuto, alla competenza di altri organi. 3. Le deliberazioni di cui ai punti a), b), i) e o) devono essere assunte sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico. 4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, in parte, i suoi poteri.
---	---

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti ed ha la rappresentanza legale del GARR in qualunque sede, anche giudiziaria, con facoltà di promuovere e transigere liti o resistere in giudizio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

3. Il Presidente:

- vigila sull'osservanza dello Statuto;
- adotta, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tutte le iniziative necessarie alla promozione e alla verifica del corretto sviluppo delle attività sociali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dallo Statuto, dalle deliberazioni degli Organi sociali e dagli eventuali regolamenti interni;
- esercita i poteri conferiti dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
- può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice Presidente. La firma degli atti da parte del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 23 - Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore che dovrà essere persona provvista di specifica professionalità ed esperienza gestionale nei settori oggetto dell'attività del GARR, ne determina gli emolumenti e la durata in carica con un massimo di tre anni per singolo incarico.

2. Il Direttore ha la responsabilità operativa e gestionale del GARR.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti ed ha la rappresentanza legale del GARR in qualunque sede, anche giudiziaria, con facoltà di promuovere e transigere liti o resistere in giudizio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente dura in carica tre ~~anni~~ esercizi ed è rieleggibile una sola volta. Conformemente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione di cui all'Art.20, comma 1, il mandato del Presidente cessa alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

3. Il Presidente:

- vigila sull'osservanza dello Statuto;
- adotta, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tutte le iniziative necessarie alla promozione e alla verifica del corretto sviluppo delle attività sociali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dallo Statuto, dalle deliberazioni degli Organi sociali e dagli eventuali regolamenti interni;
- esercita i poteri conferiti dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
- può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice Presidente. La firma degli atti da parte del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 23 - Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore che dovrà essere persona provvista di specifica professionalità ed esperienza gestionale nei settori oggetto dell'attività del GARR, ne determina gli emolumenti e la durata in carica con un massimo di tre anni per singolo incarico.

2. Il Direttore ha la responsabilità operativa e gestionale del GARR.

3. In particolare, il Direttore: - predispone lo schema dei Programmi pluriennali e dei Programmi annuali di attività su cui acquisisce il parere del Comitato Tecnico-Scientifico; - predispone lo schema del Budget; - redige lo schema del bilancio consuntivo, costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale e la relazione sull'attività di cui all'art. 19 comma 1 lettera d) su cui acquisisce il parere del Comitato Tecnico-Scientifico; - adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dallo Statuto, dalle deliberazioni degli Organi sociali e dagli eventuali regolamenti interni; - può adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Presidente, sottoponendoli al Presidente per la ratifica; - propone al Presidente e al Consiglio di Amministrazione la stipula di Contratti, Convenzioni e Accordi con Enti, Società ed imprese necessari al raggiungimento degli obiettivi del GARR; - esercita le funzioni di direttore del personale e di direttore di sede anche per le sedi secondarie, filiali, rappresentanze e agenzie oltreché sedi operative e/o amministrative. 4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore la trattazione di particolari materie e categorie di affari predeterminandone i limiti di spesa. 5. È fatto obbligo al Direttore di riferire al Consiglio di Amministrazione in ordine agli atti compiuti per delega del Consiglio stesso. 6. Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, e svolge le funzioni di Segretario. Art. 24 - Collegio sindacale 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti. 2. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è nominato dall'Assemblea che provvede anche alla nomina del Presidente dello stesso. 3. Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l'amministrazione del GARR, di vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto e di	3. In particolare, il Direttore: - predispone lo schema dei Programmi pluriennali e dei Programmi annuali di attività su cui acquisisce il parere del Comitato Tecnico-Scientifico; - predispone lo schema del Budget; - redige lo schema del bilancio consuntivo, costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale e la relazione sull'attività di cui all'art. 19 comma 1 lettera d) su cui acquisisce il parere del Comitato Tecnico-Scientifico; - adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dallo Statuto, dalle deliberazioni degli Organi sociali e dagli eventuali regolamenti interni; - può adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Presidente, sottoponendoli al Presidente per la ratifica; - propone al Presidente e al Consiglio di Amministrazione la stipula di Contratti, Convenzioni e Accordi con Enti, Società ed imprese necessari al raggiungimento degli obiettivi del GARR; - esercita le funzioni di direttore del personale e di direttore di sede anche per le sedi secondarie, filiali, rappresentanze e agenzie oltreché sedi operative e/o amministrative. 4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore la trattazione di particolari materie e categorie di affari predeterminandone i limiti di spesa. 5. È fatto obbligo al Direttore di riferire al Consiglio di Amministrazione in ordine agli atti compiuti per delega del Consiglio stesso. 6. Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, e svolge le funzioni di Segretario. Art. 24 - Collegio sindacale 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti. 2. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è nominato dall'Assemblea che provvede anche alla nomina del Presidente dello stesso. 3. Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l'amministrazione del GARR, di vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto e di
--	--

accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 4. I Sindaci hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee; le relative convocazioni vanno effettuate con le stesse modalità di cui all'art. 18. 5. Ai componenti il Collegio spettano i compensi determinati sulla base della normativa vigente. Art. 25 - Comitato Tecnico-Scientifico 1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da non meno di nove membri, dura in carica tre anni ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il numero di componenti e ne nomina il Presidente. 2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo consultivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione nei settori tecnico scientifici oggetto dell'attività del GARR e formula proposte operative in materia in ordine all'attuazione dei fini associativi e con- corre inoltre alla individuazione ed elaborazione dei programmi annuali di attività. 3. Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno e quando lo richieda il Consiglio di Amministrazione. Spetta al Presidente del Comitato di convocarne le riunioni. 4. Il Comitato è validamente costituito a maggioranza dei suoi componenti e formula pareri con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Direttore con funzioni di Segretario ed il Presidente del GARR. Art. 26 - Rimborsi spese ai componenti degli Organi sociali 1. I rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio ai componenti degli Organi sociali, sostenute in ragione del loro ufficio, sono a carico dell'associazione. TITOLO IV (AMMINISTRAZIONE) Art. 27 - Esercizio sociale	accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 4. I Sindaci hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee; le relative convocazioni vanno effettuate con le stesse modalità di cui all'art. 18. 5. Ai componenti il Collegio spettano i compensi determinati sulla base della normativa vigente. Art. 25 - Comitato Tecnico-Scientifico 1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da non meno di nove membri, dura in carica tre anni ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il numero di componenti e ne nomina il Presidente. 2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo consultivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione nei settori tecnico scientifici oggetto dell'attività del GARR e formula proposte operative in materia in ordine all'attuazione dei fini associativi e con- corre inoltre alla individuazione ed elaborazione dei programmi annuali di attività. 3. Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno e quando lo richieda il Consiglio di Amministrazione. Spetta al Presidente del Comitato di convocarne le riunioni. 4. Il Comitato è validamente costituito a maggioranza dei suoi componenti e formula pareri con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Direttore con funzioni di Segretario ed il Presidente del GARR. Art. 26 - Rimborsi spese ai componenti degli Organi sociali 1. I rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio ai componenti degli Organi sociali, sostenute in ragione del loro ufficio, sono a carico dell'associazione. TITOLO IV (AMMINISTRAZIONE) Art. 27 - Esercizio sociale
---	---

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Il bilancio di esercizio andrà approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio. 3. Gli organi del GARR non potranno assumere impegni finanziari che eccedano le disponibilità di bilancio dello stesso, salvo che non siano a fronte di corrispondenti entrate certe. Art. 28 - Libri del GARR 1. Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti dalla legge, il GARR deve tenere: - il libro degli associati; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; - il libro delle adunanze del Comitato Tecnico- Scientifico; - il libro delle adunanze del Collegio Sindacale. TITOLO V (CESSAZIONE, SCIoglimento) Art. 29 - Cause di scioglimento 1. Il GARR si scioglie: a) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo; b) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; c) per deliberazione dell'Assemblea; d) per volontà unanime dei associati promotori e ordinari; e) nei casi ammessi dalla legge. Art. 30 - Nomina dei liquidatori 1. Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore scelto tra tre nomi indicati dal Consiglio di Amministrazione. 2. In caso di scioglimento del GARR, una volta soddisfatti i creditori, il fondo patrimoniale disponibile sarà devoluto agli associati promotori e	1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Il bilancio di esercizio andrà <u>viene</u> approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio. 3. Gli organi del GARR non potranno <u>possono</u> assumere impegni finanziari che ecced<u>o</u>ano le disponibilità di bilancio dello stesso, salvo che non siano a fronte di corrispondenti entrate certe. Art. 28 - Libri del GARR 1. Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti dalla legge, il GARR deve tenere: - il libro degli associati; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; - il libro delle adunanze del Comitato Tecnico- Scientifico; - <u>il libro delle adunanze dei soci aderenti categoria "generale";</u> - il libro delle adunanze del Collegio Sindacale. TITOLO V (CESSAZIONE, SCIoglimento) Art. 29 - Cause di scioglimento 1. Il GARR si scioglie: a) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo; b) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; be) per deliberazione dell'Assemblea; cd) per volontà unanime degli associati promotori e ordinari; de) nei casi ammessi dalla legge. Art. 30 - Nomina dei liquidatori 1. Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore scelto tra tre nomi indicati dal Consiglio di Amministrazione. 2. In caso di scioglimento del GARR, una volta soddisfatti i creditori, il fondo patrimoniale disponibile sarà devoluto agli associati promotori e
--	--

ordinari in proporzione ai rispettivi apporti, fatti salvi eventuali vincoli di destinazione. 3. In ogni caso non potrà essere posto a carico di alcun associato alcun onere di assorbimento dell'eventuale personale dipendente del GARR. Art. 31 - Controversie 1. Qualsiasi eventuale controversia che insorgesse tra gli associati nei rapporti sociali, tra essi e il GARR, escluse quelle non compromettibili per legge, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale provvederà anche a nominare l'arbitro di quella parte che non vi avesse provveduto. 2. Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto, osservando le regole di procedura. 3. L'arbitrato avrà luogo a Roma. Art. 32 - Norme di rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme in materia di associazioni riconosciute. INDICE TITOLO I DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA - CAPITALE SOCIALE ART. 1 - DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA ART. 2 - SEDE ART. 3 - DURATA ART. 4 - SCOPO ART. 5 - OGGETTO ART. 6 - MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO ART. 7 – PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO ART. 8 - PROGRAMMA DI ATTIVITA' ART. 9 - PERSONALE TITOLO II SOCI ART. 10 - QUALIFICHE DI ASSOCIATI ART. 11 - NUOVI ASSOCIATI ORDINARI ART. 12 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO ART. 13 – RECESSO DELL'ASSOCIATO ART. 14 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI ART. 15 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI	ordinari in proporzione ai rispettivi apporti, fatti salvi eventuali vincoli di destinazione. 3. In ogni caso non potrà essere posto a carico di alcun associato alcun onere di assorbimento dell'eventuale personale dipendente del GARR. Art. 31 - Controversie 1. Qualsiasi eventuale controversia che insorgesse tra gli associati nei rapporti sociali, tra essi e il GARR, escluse quelle non compromettibili per legge, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale provvederà anche a nominare l'arbitro di quella parte che non vi avesse provveduto. 2. Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto, osservando le regole di procedura. 3. L'arbitrato avrà luogo a Roma. Art. 32 - Norme di rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme in materia di associazioni riconosciute. INDICE TITOLO I DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA - CAPITALE SOCIALE ART. 1 - DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA ART. 2 - SEDE ART. 3 - DURATA ART. 4 - SCOPO ART. 5 - OGGETTO ART. 6 - MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO ART. 7 – PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO ART. 8 - PROGRAMMA DI ATTIVITA' ART. 9 - PERSONALE TITOLO II SOCI ART. 10 - QUALIFICHE DI ASSOCIATI ART. 11 - NUOVI ASSOCIATI ORDINARI ART. 12 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO ART. 13 – RECESSO DELL'ASSOCIATO ART. 14 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI ART. 15 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
---	---

ART. 16 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI	ART. 16 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI
TITOLO III ORGANI	TITOLO III ORGANI
ART. 17 - ORGANI ART. 18 - ASSEMBLEA	ART. 17 - ORGANI ART. 18 - ASSEMBLEA
ART. 19 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA	ART. 19 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 21 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ART. 21 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 22 - PRESIDENTE	ART. 22 - PRESIDENTE
ART. 23 - DIRETTORE	ART. 23 - DIRETTORE
ART. 24 - COLLEGIO SINDACALE	ART. 24 - COLLEGIO SINDACALE
ART. 25 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO	ART. 25 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
ART. 26 – RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI	ART. 26 – RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI
TITOLO IV AMMINISTRAZIONE	TITOLO IV AMMINISTRAZIONE
ART. 27 - ESERCIZIO SOCIALE	ART. 27 - ESERCIZIO SOCIALE
ART. 28 - LIBRI DEL GARR	ART. 28 - LIBRI DEL GARR
TITOLO V	TITOLO V
CESSAZIONE, SCIoglimento	CESSAZIONE, SCIoglimento
ART. 29 - CAUSE DI SCIoglimento	ART. 29 - CAUSE DI SCIoglimento
ART. 30 - NOMINA DEI LIQUIDATORI	ART. 30 - NOMINA DEI LIQUIDATORI
ART. 31 - CONTROVERSIE	ART. 31 - CONTROVERSIE
ART. 32 - NORME DI RINVIO	ART. 32 - NORME DI RINVIO